

**Denominazione della società**

**PROCEDURA NEGOZIATA**

**"ANTIQUARIUM CELIO – RESTAURO MANUFATTO ARCHEOLOGICO PROSPICENTE LA CASINA DEL SALVI – VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DELLE AREE ALL'APERTO E DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CASINA DEL SALVI E DELL'EX PALESTRA DEI VIGILI"**

**Altre dichiarazioni da rendere e documentazione da allegare  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm. ii.)

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a a ..... il.....  
residente in..... all'indirizzo .....  
C.A.P.....in ..... qualità ..... di ..... legale ..... rappresentante  
dell'impresa.....

**A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,**

**DICHIARA** (barrare la casella a fianco delle dichiarazioni)

accetta, a pena di esclusione, il "Protocollo di Integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione approvato con deliberazione G.C. N. 10 del 31/01/2017, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;

dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 revisionato con il Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione approvato con deliberazione G.C. N. 10 del 31/01/2017e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

si obbliga, ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia, a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (N.B. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p., nonché 318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto);

si impegna, ai sensi del summenzionato Protocollo, nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a scarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;

si impegna, ai sensi del succitato Protocollo, a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

attesta nel caso di società estere, ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, il nominativo del titolare effettivo della sua proprietà;

dichiara di essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

(Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)

dichiara che la propria azienda o società NON è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

oppure:

dichiara che la propria azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

*(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)*

dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;

indica, a pena di esclusione, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;

---

---

---

**Comunicazioni**

Indicare l'indirizzo di **Posta elettronica Certificata (PEC)**, il cui utilizzo il concorrente autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:

(questa Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità circa l'inesatta indicazione di quanto richiesto)

l'indirizzo PEC \_\_\_\_\_

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

### **Documenti da allegare**

Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;

Documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;

DGUE

Presente documento attestante le "Altre dichiarazioni";

Protocollo di Integrità sottoscritto in ogni pagina

Attestazione SOA

Certificazione di qualità posseduta nel caso di richiesta di riduzione del 50% della cauzione provvisoria.

- Cauzione provvisoria
- Attestazione sopralluogo
- Ricevuta di pagamento in originale del contributo a favore dell'Autorità;
- PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

Timbro e firma del Legale Rappresentante

---

**PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017 )**

**Premessa**

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17 , ha previsto che: *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*. La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione *“in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti”* (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”).

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ANAC Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*).

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (*“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”*), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali *“sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”*. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita *“in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”*; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità *“l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)”*.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del " Gruppo Roma capitale" e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
  - disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento **di cui alle** determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e **costituisca**, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere **dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo**;
- disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

## **Articolo 1**

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

## **Articolo 2**

### *Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante*

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
  - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
  - 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
- 1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
- 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- 1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
  - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - E. noli a freddo di macchinari;
  - F. forniture di ferro lavorato;
  - G. noli a caldo;
  - H. autotrasporti per conto di terzi
  - I. guardiania dei cantieri.
- 1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

### **Articolo 3**

#### *Obblighi dell'Amministrazione appaltante*

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle

concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

#### **Articolo 4**

##### *Violazione del Patto di Integrità*

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
  - a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria *ovvero*, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del *valore* del contratto;
  - b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 5**

##### *Efficacia del Patto di Integrità*

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.<sup>2</sup>
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente  
(Impresa, Consorzio, R.T.I.)

---

<sup>2</sup> L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il/Lasottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ N. civ. \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Visto l'art. 1 comma 17 Legge anticorruzione 190/2012

**DICHIARA**

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di aver preso visione del "Protocollo di Integrità", di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015 modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione e per la trasparenza 2017-2019 approvato con deliberazione G.C. N. 10 del 31/01/2017, allegato alla documentazione inerente la gara, e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell'ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dalla presente Procedura Negoziata per i lavori di **"ANTIQUARIUM CELIO – RESTAURO MANUFATTO ARCHEOLOGICO PROSPICIENTE LA CASINA DEL SALVI – VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DELLE AREE ALL'APERTO E DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CASINA DEL SALVI E DELL'EX PALESTRA DEI VIGILI"**

Dichiara di impegnarsi ad inserire nei contratti con i subcontraenti le clausole di rispetto degli obblighi derivanti dal presente "Protocollo di Integrità".

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma  
L'operatore economico concorrente

(Impresa, Consorzio)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI ROMA E ROMA CAPITALE del 21/07/2015**

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Lavori per **"ANTIQUARIUM CELIO – RESTAURO MANUFATTO ARCHEOLOGICO PROSPICENTE LA CASINA DEL SALVI – VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DELLE AREE ALL'APERTO E DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CASINA DEL SALVI E DELL'EX PALESTRA DEI VIGILI"**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ N. civ. \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Visto l'art. 1 comma 17 Legge anticorruzione 190/2012

**DICHIARA**

di accettare il Protocollo di intesa tra la prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 21/07/2015.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p., nonché 318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma  
L'operatore economico concorrente

(Impresa, Consorzio)

